

Publicato il 29/08/2024

N. 00549/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00243/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

***per l'accertamento***

- del diritto del minore -OMISSIS- alla erogazione da parte dell'ASP di Reggio Calabria del trattamento riabilitativo con metodologia ABA e per la conseguente condanna dell'ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l'esecuzione del suddetto trattamento;
- del diritto dei genitori del minore al rimborso di tutte le spese sostenute per la suddetta terapia pari ad € 23.016,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere genitori del piccolo -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, caratterizzato da difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale.

Da alcuni anni il minore segue trattamenti personalizzati con la metodologia A.B.A. presso il “-OMISSIS-”, struttura privata non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per n. 8 ore settimanali, con l’obiettivo di migliorarne lo sviluppo psicomotorio.

Tale percorso riabilitativo, a detta degli istanti, risulterebbe sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche contenute nelle cd. “*Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti*”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

2. In considerazione di ciò, i ricorrenti, giusta istanza del 02.02.2020, chiedevano all’ASP di Reggio Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione, in favore del minore, di 40 ore settimanali di terapia con metodo A.B.A, ovvero di sostenere l’onere economico di tali terapie, nonché il rimborso delle spese già sostenute e di quelle da sostenere fino alla presa in carico da parte del servizio sanitario.

3. L’istanza è rimasta inevasa e pertanto i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Calabria, affinché fosse accertato il diritto del proprio figlio di ricevere, a totale carico del Sistema Sanitario pubblico, l’erogazione del ridetto trattamento riabilitativo.

Con ordinanza depositata in data 12.12.2020, all'esito di apposita C.T.U. medico-legale sul minore, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il citato ricorso cautelare e condannato l'ASP di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o indirettamente, ad erogare al minore n. 15 ore settimanali di terapia con metodo A.B.A. *"...o, in subordine, a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e tanto almeno fino al compimento del 12° anno di età"*.

L'ordinanza non è stata reclamata e, con successivo ricorso depositato in data 28.11.2021 ed iscritto al n. 4372/2021 R.G, i ricorrenti hanno chiesto altresì al Tribunale di Reggio Calabria di accertare il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l'erogazione del trattamento riabilitativo in parola, la condanna dell'ASP a prendere in carico il minore per l'esecuzione dei suddetti trattamenti, il rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata ed il risarcimento del danno da perdita di "chance" patito dal minore e del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo subito nella loro qualità di genitori.

4. Con sentenza n. 107 del 21.01.2023, il Tribunale di Reggio Calabria, richiamando l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1781 del 20 gennaio 2022, ha declinato la giurisdizione in favore del G.A, considerato che, nel caso di specie, la prestazione richiesta non attenesse alla mera fase esecutiva di un programma terapeutico individuale già esistente, bensì a quella della sua predisposizione rispetto alla quale l'ASP risulta inadempiente.

5. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15.04.2023 e depositato il successivo 29.04.2023, i ricorrenti hanno dunque riassunto il giudizio, lamentando la violazione della L. n. 134/2015 e insistendo sulle conclusioni già formulate dinanzi al Giudice ordinario.

Essi sostengono, in sintesi, che i -OMISSIS- rientrano nella garanzia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, pertanto,

l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto riconoscere il diritto invocato a tutela del minore.

6. L'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio.

7. Con ordinanza n. 644 del 31.07.2023, resa all'esito della camera di consiglio del 28.06.2023, il Collegio disponeva ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimetteva la causa sul ruolo ordinario, atteso che il *thema decidendum* verteva non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull'accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l'erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subito dai ricorrenti.

8. All'udienza pubblica del 26 giugno 2024, fissata a seguito di rinvio richiesto da parte ricorrente per depositare ulteriori documenti e memoria riepilogativa, versata in atti il 13.05.2024, la causa veniva introitata per la decisione.

9. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l'accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell'ASP intimata, l'erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.

La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, alla quale si rimanda ex art. 74 c.p.a per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l'illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).

10. Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall'ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU espletata nel corso della fase sommaria svoltasi ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Calabria (v. doc. n. 2.6 allegato alla memoria depositata il 13.05.2024), a cui il Tribunale ritiene di poter fare riferimento.

Come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, infatti, *“ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a. le prove raccolte davanti al giudice sfornito di giurisdizione costituiscono argomenti di prova nel giudizio che si instaura a seguito della translatio iudicii. Anche alla luce del principio di economia processuale, il Collegio può considerare le prove acquisite dal giudice sfornito di giurisdizione con propria libera valutazione, potendo giungere a fondare su di esse il proprio convincimento qualora le stesse si inseriscano in un più ampio contesto valutativo.*

*Ciò vale senz’altro per la relazione prodotta dal consulente tecnico, rispetto alla quale il giudice chiamato a decidere della causa a seguito della translatio iudicii può direttamente valutare l’affidabilità scientifica del Consulente incaricato nonché apprezzare la coerenza e logicità delle valutazioni effettuate dallo stesso, anche alla luce delle controdeduzioni delle parti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3218, dove dalla CTU, effettuata nel giudizio civile prima della translatio iudicii, il giudice amministrativo ha tratto argomenti di prova “di carattere indubitabile e non contraddette da una sufficiente dimostrazione [davanti al giudice amministrativo] di segno contrario)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2021 n. 5531).*

Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove, sulla scorta della valutazione della documentazione sanitaria esistente in atti, della visita medica effettuata, dell’ultima

relazione con valutazione annuale rilasciata dal -OMISSIS- in data 24.07.2020, ha concluso che:

*“1) Il bambino -OMISSIS- è affetto da -OMISSIS- e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA;*

*2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;*

*3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;*

*4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa”.*

In questi termini va dunque accertato il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo ABA con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore di -OMISSIS- alla erogazione di n. 15 ore settimanali di terapia con metodo ABA o, in subordine, a sostenere l’onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e ciò almeno fino al compimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico.

11. La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei termini che seguono.

*-Sul danno patrimoniale.*

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto, con conseguente condanna dell'ASP al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente a tutte le spese già effettuate a decorrere dall'avvio del trattamento riabilitativo presso il “-OMISSIS-” di Reggio Calabria.

La domanda è fondata.

I genitori del piccolo -OMISSIS- hanno documentalmente provato di aver sostenuto spese per € 23.016,00 (v. fatture di cui al doc. n. 2.4 allegate alla memoria del 13.05.2024), quale corrispettivo del trattamento terapeutico mediante la metodologia ABA erogato in favore del proprio figlio dal “-OMISSIS-” di Reggio Calabria per n. 8 ore settimanali.

Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince, infatti, come il piccolo -OMISSIS- in data 06.04.2018, sia stata valutato dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile dell'A.S.P. di Reggio Calabria, con sede in Villa San Giovanni.

In occasione di tale visita, i sanitari, a valle della diagnosi di “-OMISSIS-”, hanno prescritto per il minore un trattamento abilitativo consistente nella *“prosecuzione del trattamento in atto praticato (metodo ABA)”*.

Della necessità di siffatta specifica terapia, già in atto presso una struttura privata, deve ritenersi che l'A.S.P. fosse, pertanto, ben consapevole.

Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l'obbligo dell'ASP di fornire al minore un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia ABA, di fatto erogato dal centro non convenzionato “Promoteo”, a decorrere dal settembre dell'anno 2017.

I genitori hanno, quindi, diritto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento, da parte dell'A.S.P., dell'obbligo di prendere in carico il minore onde prestare il trattamento terapeutico summenzionato.

Tali danni coincidono con l'importo complessivo delle fatture prodotte in giudizio, pari, fino al mese di dicembre del 2020 (cfr. fattura n. 373 del 23.12.2020), ad € 23.016,00, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo rimborso.

Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l'ASP ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.

*-Sul danno non patrimoniale e da ritardo subito dai genitori.*

Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.

La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l'ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell'equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.

Tali circostanze, attinenti al cd. *an debeat*, rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.

Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, *“viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche TAR Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936)”* (cfr. TAR Reggio Calabria 5 ottobre 2023 n. 748).

Avuto riguardo, invece, al cd. *quantum debeat*, le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni

non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).

Appare, dunque, equo liquidare, in favore dei genitori del minore, la complessiva somma di € 1.000,00 ciascuno, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell'ASP di Reggio Calabria, all'istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.

Quanto, invece, alla voce di danno "da ritardo", trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell'accertamento dell'illegittimità del contegno inerte della p.a. nell'esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.

*-Sul danno non patrimoniale "da perdita di chance" subito dal minore.*

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch'esso da liquidarsi in via equitativa, subito dal minore il quale, a causa dell'inadempimento dell'A.S.P. all'obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 8 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, *"in termini di mancati progressi"*.

Ad avviso dei ricorrenti, *"l'aver potuto svolgere appena 8 ore di terapia settimanale, anziché per il numero raccomandato, ha cagionato un gravissimo danno, poiché i progressi compiuti sono stati inferiori a quelli che avrebbe potuto ottenere. Con notevole riduzione anche della qualità della vita.*

*Pertanto, il danno è da commisurarsi nella differenza tra gli obiettivi raggiunti e quelli che avrebbe potuto ottenere con un numero di ore pari a quello raccomandato nelle Linee Guida"*.

Così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance "non patrimoniale" che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa,

beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata per n. 8 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtroppo frustrata dalla condotta omissiva dell'ASP danneggiante.

La *chance* di conseguimento del risultato migliorativo –*id est*, del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l'Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.

Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – *ex lege* reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella *chance*, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.

Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’“*id quod plerumque accidit*”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

Dalle conclusioni della CTU del dott. D'Agostino si evince chiaramente che il piccolo -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall'ASP un trattamento terapeutico pari a n. 15 ore e cioè a n. 7 ore in più rispetto a quelle assicurate presso il “-OMISSIS-”.

Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui egli è stato privato delle 7 ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di

mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d'altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di "probatio diabolica".

La domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di danno non patrimoniale va, pertanto, accolta.

Sul *quantum debeatur*, si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull'ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell'appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, "*rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo*" (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).

Appare, dunque, equo liquidare in favore del minore la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell'ASP di Reggio Calabria, all'istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura di n. 15 ore settimanali fino al raggiungimento del 12° anno di età contro le 7 ore di cui lo stesso beneficiava mercé l'intervento del privato.

12. Conclusivamente:

- il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall'ASP di Reggio Calabria ai fini dell'erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso

delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D'Agostino, (depositata in atti) per n. 15 ore settimanali fino al raggiungimento del 12° anno di età del minore stesso, fatto salvo l'obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico.

Ne consegue la condanna dell'ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;

- è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell'ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 23.016,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall'ASP);

- è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell'ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 ciascuno;

- è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell'ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00.

Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).

13. È, infondata, per le ragioni summenzionate, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.

14. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vengono distratte a favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall'ASP di Reggio Calabria ai fini dell'erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D'Agostino di cui in atti.

Per l'effetto:

- condanna l'ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 15 ore settimanali e fino al compimento del dodicesimo anno di età del minore stesso, fatto salvo l'obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del minore -OMISSIS- per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell'importo complessivo di € 23.016,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall'ASP);
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del minore -OMISSIS- e, per l'effetto, condanna

l'ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 ciascuno;

- accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal minore -OMISSIS- e, per l'effetto, condanna l'ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Andrea De Col**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.